



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **30** del **27 febbraio 2019**

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – REVISIONE TARIFFE AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018, DEFINIZIONE ESENZIONI E SCADENZE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
SPINELLI ALESSIO	Sindaco	Pres
DONNINI EMMA	Vice Sindaco	Pres
SABATINI ALESSIO	Assessore	Pres
TARABUGI SILVIA	Assessore	Pres
CEI DANIELE	Assessore	Pres
GORGERINO ANTONELLA	Assessore	Pres

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore: SPINELLI ALESSIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza, come indicato dall'articolo 2 il quale suddivide i Comuni in cinque classi *“in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'istituto nazionale di statistica”*;
- in relazione a quanto sopra, il quadro tariffario applicabile al Comune di Fucecchio è quello definito per la classe IV, riguardante comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ed in particolare:

- l'articolo 3:
 - comma 1, in cui è precisato che *“Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”*;
 - comma 6, ove è specificato che *“Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19”*;
- l'articolo 4, comma 1, in cui è specificato che *“Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale”*;
- l'articolo 7:
 - comma 6 ove si precisa che *“Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili”*,
 - comma 7, in cui è stabilito che *“Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento”*;
- l'articolo 12, comma 4, ove è precisato che *“Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

RICORDATA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 11 comma 10, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove è stabilito che *“le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto*

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle manovre tariffarie consentite dal quadro normativo soprarichiamato, il Comune di Fucecchio:

- ➔ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26 febbraio 1998, avente ad oggetto *“Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe 1998*, ha introdotto le maggiorazioni del 20% di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- ➔ con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14 marzo 2000, avente ad oggetto *“Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe 2000”*, ha introdotto le maggiorazioni del 50%, di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- ➔ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 febbraio 2002 avente ad oggetto *“individuazione delle località comprese nella categoria speciale per imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”*, ha stabilito a partire dal 1° gennaio 2002, la differenziazione tra zone comunali, con individuazione delle zone appartenenti alla categoria normale e speciale ai fini della applicazione della relativa tariffa;
- ➔ con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 8 marzo 2002 avente ad oggetto *“approvazione tariffe imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”* nel determinare le tariffe per l'anno 2002, ha introdotto le differenziazioni tariffarie in ordine alla categoria normale e speciale, di cui al punto precedente;

RICORDATO che le tariffe approvate nel 2002 sono rimaste inalterate negli anni successivi, e che la conferma tariffaria è avvenuta nel tempo tramite espresso atto deliberativo della Giunta comunale, oppure proroga in forma tacita, in assenza di specifica deliberazione di conferma, come consentito dalla Legge 296/2006 articolo 1, comma 169;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che:

- per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018 n. 15, unitamente alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, art.1, comma 919, risultano definitivamente abrogate le maggiorazioni sopracitate introdotte dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 11, comma 10, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- conseguentemente, tali maggiorazioni, introdotte dal Comune di Fucecchio, rispettivamente a partire dal 1998 e dal 2000, risultano ad oggi abrogate;

CONSIDERATO che :

- per effetto di quanto sopra evidenziato, le tariffe in tema di Imposta di Pubblicità e Diritto di Affissione, già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 30 novembre 2018 e pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale, in quanto identiche a quelle in essere dall'anno 2002, risultano non in linea con il nuovo quadro normativo;

- conseguentemente è necessario ridefinire per l'anno 2019 le tariffe in tema di Imposta di Pubblicità e Diritto di Affissione, depurate delle maggiorazioni non più applicabili;
- affinché le nuove tariffe siano applicabili per l'anno 2019 è necessario che queste siano adottate dall'organo preposto entro i termini di approvazione del bilancio;

RICORDATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

RICORDATO ALTRESI' che con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali, termine già differito una prima volta al 28 febbraio;

RAVVISATA quindi, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare nuove tariffe entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, che all'art.1, comma 919 prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione consente ai Comuni di istituire una maggiorazione, per mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla precedente maggiorazione istituita ai sensi del comma 11 dell'articolo 10 della Legge 449/97;

VALUTATO necessario applicare la suddetta maggiorazione da istituire nella percentuale massima consentita dalla norma al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2019 definiti con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2019-2021 - Esame ed approvazione”*, ed, in particolare, il mantenimento del gettito delle entrate connesse all'Imposta di Pubblicità e Diritto di Affissione, che dal 2019 risulterebbe penalizzato dalla mancata applicazione delle maggiorazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 11 comma 10, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018 n. 15;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L., che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RITENUTO necessario, in sostituzione delle tariffe definite con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 30 novembre 2018, approvare un nuovo quadro delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità

e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 1.1.2019 derivante da:

- assetto tariffario definito per la classe IV ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I, articolo 2, il quale suddivide i Comuni in cinque classi in relazione alla popolazione residente;
- quadro normativo generale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, artt. da 1 a 37;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- applicazione della categoria speciale come prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 febbraio 2002 avente ad oggetto "*individuazione delle località comprese nella categoria speciale per imposta e diritto sulle pubbliche affissioni*",
- maggiorazione del 50% delle tariffe sull'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell'articolo 1 della Legge 145/2018;
- maggiorazioni di cui all'articolo 7 comma 7, e all'articolo 12, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- normativa regolamentare per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2018;

RICHIAMATE integralmente le premesse all'origine della citata deliberazione n. 256 del 30 novembre 2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione ha avviato, a partire dall'agosto 2018, i lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli che si prevede si concluderanno nel corso del 2019 e che tale intervento interessa non solo Piazza Montanelli ma anche zone immediatamente adiacenti, dando origine ad un'area di lavori così come identificata dalla planimetria allegata, allegato 2;

VALUTATO che la durata e la tipologia di intervento di riqualificazione di Piazza Montanelli arrecano inevitabilmente disagi alle attività economiche, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e artigianali che ivi si attestano;

RITENUTO pertanto in relazione al disagio che gli esercizi commerciali e artigianali subiscono a causa dei lavori, riconoscere per l'anno 2019 l'esenzione dalla tassa in oggetto a favore degli esercizi commerciali e artigianali che si attestano nell'area dei lavori, così come individuata nella planimetria allegata;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" che all'art.1 comma 917 definisce che "*In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.*";

DATO ATTO che al momento non è valutabile la spesa derivante dai rimborsi di cui al punto precedente, ma che comunque le richieste di rimborso dovranno essere istruite nel rispetto della

normativa generale in materia di rimborsi dei tributi comunali, contenuta nella Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa:

- per il contribuente, un termine per richiedere il rimborso di cinque anni, decorrenti dal giorno del versamento delle somme versate e non dovute o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
- per l'ente locale, un termine per effettuare il rimborso di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

REPUTATO necessario, al fine di non gravare eccessivamente sugli equilibri finanziari di un unico esercizio di bilancio, avvalersi della liquidazione in forma rateale in cinque anni per le richieste di rimborso che si concluderanno con esito favorevole per il contribuente ed il cui ammontare complessivo da rimborsare sia pari o maggiore di euro 250,00;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”*;

VISTO il D.Lgs. 507/1993, art. 9, comma 4, il quale prescrive che *“la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”*, oggi Euro 1.549,37;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni specificate in premessa di sostituire integralmente la precedente deliberazione n. 256 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto *“imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – approvazione tariffe, esenzioni e scadenze anno 2019”*, con il presente atto, con il quale sono adottate per l'anno 2019 le nuove tariffe inerenti l'imposta sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le esenzioni e le nuove scadenze;
2. di istituire la maggiorazione, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 919, nella misura massima consentita dalla norma ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio

per l'anno 2019, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 27.12.2018, nonché del mantenimento del gettito delle entrate connesse all'Imposta di Pubblicità e Diritto di Affissione, che dal 2019 risulterebbe altrimenti penalizzato dalla mancata applicazione delle maggiorazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 11 comma 10, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018 n. 15;

3. di approvare il nuovo quadro delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni che troveranno applicazione dal 1.1.2019 derivante da:
 - assetto tariffario definito per la classe IV ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo I, articolo 2 il quale suddivide i Comuni in cinque classi in relazione alla popolazione residente;
 - quadro normativo generale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I, artt. da 1 a 37;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
 - applicazione della categoria speciale come prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 febbraio 2002 avente ad oggetto *“individuazione delle località comprese nella categoria speciale per imposta e diritto sulle pubbliche affissioni”*;
 - maggiorazione del 50% delle tariffe sull'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell'articolo 1 della Legge 145/2018;
 - maggiorazioni di cui all'articolo 7 comma 7, e all'articolo 12, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - normativa regolamentare per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24 giugno 1994 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 dicembre 2018;
4. di stabilire esclusivamente per l'anno 2019, in relazione ai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli, l'esenzione dall'imposta della pubblicità a favore delle attività commerciali e artigianali che insistono nell'area di intervento dei lavori, così come delimitata dall'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione, di seguito riepilogati:
 - allegato 1 – tariffe 2019;
 - allegato 2 – planimetria identificativa dell'area dei lavori riqualificanti Piazza Montanelli;
6. di dare atto che le eventuali richieste di rimborso presentate ai sensi dell'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, saranno istruite entro i termini fissati dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 per i rimborsi dei tributi locali e quelle che si concluderanno con esito favorevole per il contribuente, liquidate in forma rateale in quote costanti in cinque anni, qualora l'ammontare complessivo da rimborsare sia pari o maggiore ad euro 250,00. I pagamenti rateali saranno effettuati entro il mese di novembre di ogni anno;
7. di definire per l'anno 2019, in relazione ai tempi tecnici necessari alla bollettazione annuale, che gli avvisi di pagamento relativi alla pubblicità permanente abbiano le seguenti scadenze:
 - rata unica = scadenza 1 aprile 2019;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco
Alessio Spinelli

Il Segretario generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.